

# BOLLETTINO

Volume 81  
Numero 6  
Novembre-Dicembre 2004

dell'Ordine Provinciale dei Medici  
Chirurghi e degli Odontoiatri di Como

---

**Direttore:** Piergiuseppe Conti

**Direttore Responsabile:** Piergiuseppe Conti

**Redazione:** G. Luigi Spata, L. Frigerio,  
M. Russello

**Comitato di Redazione:**

*Il Consiglio Direttivo dell'Ordine:*

P. G. Conti, Presidente;

P. Ferraris, Vice Presidente;

M. Nespoli, Segretario;

G. F. Prada, Tesoriere;

Consiglieri: L. Bianchi, F. Brenna,

I.M. Fini, R. Gini, M. Guidotti,

G.V. Melfa, M. Mariani, G. Moltrasio,

G. Nicastro, G.E. Rivolta, M. Russello,

G.L. Spata, P.G. Vegezzi

Revisori dei Conti effettivi: L. Frigerio,

M. Galli, G. Mastroeni

Supplente: D. Bellocco

*Commissione Albo Odontoiatri:*

I. Casartelli, F. De Simone, M. Mariani,

G. Prada, C. Scifo

---

DIREZIONE

REDAZIONE AMMINISTRAZIONE:

COMO - Via M. Masia, 30

Tel. 031572613 - Fax 031572466

Proprietà Ordine dei Medici Chirurghi e degli  
Odontoiatri di Como

Autorizz.:

Tribunale di Como n. 11, aprile 1986

Stampa: CESARENANI s.r.l. - Lipomo (Como)

Poste Italiane s.p.a.

- Spedizione in Abbonamento Postale -

D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46)

art. 1, comma 1, DCB Como

---

**In copertina:**

*Mario Radice:* Composizione astratta-vele (fine anni '30)

Pastelli a olio su cartone, cm 23,5x18,5 - Collezione privata

---

## RUBRICHE

L'editoriale .....	2
Comunicati dalla Segreteria .....	4
Circolari FNOMCeO .....	7
Novità sanitarie in provincia .....	17
Convegni e corsi di aggiornamento .....	22
Rubrica sindacale.....	24
Opportunità di lavoro .....	29
Elenco supplenti .....	30

# l'editoriale

## IL MEDICO IN PRIMA PAGINA... SOLO SE FA NOTIZIA (negativa)

Cari colleghi/e

ho il dovere sia nei Vs. confronti, ma soprattutto nei confronti del Ns. Presidente Piergiuseppe Conti di fare chiarezza su quanto è successo in questi giorni a proposito dello scandalo Glaxo, inchiesta avviata nel 2003.

Come tutti sapete e avete letto sui quotidiani locali e nazionali anche alcuni colleghi della nostra provincia sono stati accusati di comparaggio e per questo condannati a pagare una multa di circa € 500, in conversione di una pena detentiva.

Il problema è che in questa incresciosa vicenda è stato coinvolto, **ingiustamente**, anche il Ns. Presidente che ha ricevuto dalla Glaxo, come contributo liberale, la somma di € 1.500,00 per conto dell'**Associazione culturale medico odontoiatrica comasca** del Ns. Ordine, associazione che è stata regolarmente costituita in data 13/05/2002 in presenza di tutti i consiglieri e della quale il Dr. Conti è Presidente.

Tale importo è servito all'organizzazione del convegno, accreditato ECM, dal titolo "**I limiti economici dei budget per la sanità e la responsabilità del medico**" che si è svolto nella nostra città a Villa Olmo il 26 ottobre 2002 in collaborazione con l'Ordine del Canton Ticino e di Varese e con il patrocinio del Ministero della Salute, della FNOM-CeO, della Regione Lombardia, della Provincia e del Comune di Como e così via.

È necessario sottolineare che per tale somma è stata rilasciata regolare ricevuta, come del resto è stato fatto anche per gli altri enti che ci hanno sostenuto in questi anni per l'organizzazione di tutti i nostri eventi formativi, che per altro sono stati sempre apprezzati.

Per confermare la regolarità del nostro comportamento vi voglio riportare testualmente alcuni articoli dell'atto costitutivo dell'Associazione:

### ART. 1)

È costituita tra i predetti Signori (consiglieri) una Associazione senza fini di lucro sotto la denominazione: "**ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDICO ODONTOIATRICA COMASCA**".

L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro.

### ART. 2)

L'associazione ha per scopo lo sviluppo, il sostegno e la difesa della libera professione di medico chirurgo e odontoiatra, attraverso:

- a) **attività di formazione nel campo delle professioni sanitarie, mediante l'organizzazione di convegni, seminari, stage, corsi, anche di formazione continua e specializzazione, diretta ad esercenti la professione medico odontoiatrica, e quelle ad essa direttamente collegate e a dipendenti degli stessi;**
- b) **realizzazione di pubblicazioni, anche periodiche;**
- c) **organizzazione di borse di studio, anche tramite donazioni.**

#### **ART. 5)**

I mezzi con i quali l'associazione fa fronte alle spese correnti sono:

- a) **i proventi di iniziative stabili od occasionali;**
- b) **le eventuali offerte che venissero fatte all'Associazione da Soci o altri simpatizzanti;**
- c) **ogni altro provento che potesse essere devoluto od offerto, nel rispetto dell'art. 1 del presente atto, al fondo dell'Associazione e da questo accettato.**

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Come avete potuto leggere, tutto è stato fatto alla luce del sole, ma evidentemente ciò non basta alla magistratura; ma quello che è veramente assurdo è che una persona può essere condannata e quindi messa alla mercé dei mass media ancor prima di potersi difendere.

Si parla tanto di mala sanità, ma qualche volta anche la magistratura, prima di prendere provvedimenti così gravi, dovrebbe sentire la controparte e raccogliere maggior documentazione; il risultato è che ora il Ns. Presidente e, sono convinto, anche molti nostri colleghi sono costretti a fare ricorso, con inevitabile esborso di spese legali, e a discutere la propria posizione solo in tribunale; ma ormai il danno è stato fatto anche in caso di piena assoluzione; infatti alla stampa non interessa sapere se un medico è stato assolto perché il fatto non sussiste: **non fa notizia!!!**

Non ho voluto certo fare l'avvocato difensore del Presidente, non ne ha bisogno, ma come ho detto prima ho voluto solo fare chiarezza, in quanto ho sempre seguito in prima persona, insieme ad altri Consiglieri, sia la nascita dell'Associazione che l'organizzazione dei convegni proposti dal Ns. Ordine, e quindi so bene come sono andate le cose.

*Dr. Gianluigi Spata*

## CENTRO DONATORI DEL TEMPO NEWSLETTER DEI DONATORI DEL TEMPO AI SIGG. MEDICI

Siamo lieti di informarVi che, oltre al nostro consueto servizio di segreteria in sede, Piazza Mazzini, 9 a Como, al martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30, presso il reparto di **Neurologia dell' Ospedale S. Anna**, è attivo un nostro servizio aggiuntivo di segretariato **al mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00**.

Sarà presente una volontaria del Centro, a cui i **familiari** dei pazienti che inviate alla visita neurologica presso l'Unità Valutativa Alzheimer (**U.V.A.**) possono rivolgersi per avere informazioni utili, segnalare le proprie difficoltà, avere ascolto e conoscere le attività di sostegno e di animazione organizzate per loro ed i loro cari dai nostri volontari, (**tel. 031 5854141**).

**Vi preghiamo di voler gentilmente segnalare** inoltre ai Vostri utenti anche le altre nostre attività a sostegno dei familiari "care-givers": il "**Filo diretto**" una consulenza psicologica individuale, ossia la possibilità di un colloquio telefonico con la nostra consulente Psicologa Dottoressa Luciana Quaia, al n. **031 270231** ogni primo e terzo mercoledì del mese, dalle ore 17.00 alle 19.00; il "**Caffé del Lunedì**", ospiti dello **Yacht Club**, Mila e Circolo della Vela, nel bellissimo salone-bar a lago. Ogni **Lunedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30**, ci si trova per il piacere di stare insieme in un ambiente molto accogliente, per scambiarsi consigli ed esperienze, per divertirsi un po' con una partita a carte o con qualche gioco di **stimolazione della memoria** e... per bere un **caffé in compagnia**. (Per informazioni: **031 270231**), e poi ancora: il "**Venerdì - in...sieme**", presso il Centro diurno comunale di **Via Volta, 83 a Como**, (sede corsi Università Popolare-Auser) una nostra nuova attività.

Al **Venerdì dalle 15 alle 17** ci ritroviamo per stare "**insieme**" e per fare "insieme" delle attività ludico-motorie, giochi di stimolazione della memoria, disegno, bricolage, ascolto della musica, piacevoli letture e... chiacchierate in compagnia, ma anche incontri con amici, medici e consulenti specialisti del settore.

Per chi desidera avere ulteriori informazioni: **Tel. e Fax 031 270231**

Si ricorda ai medici specialisti in campo odontoiatrico che, come già comunicato con lettera del 6 dicembre 2004, per continuare ad esercitare l'odontoiatria è necessario procedere all'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri. La normativa vigente sancisce in modo inequivoco (v. art. 13 legge 3 febbraio 2003, n. 14 e Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277) l'abrogazione dell'istituto dell'annotazione, confermando ai medici in possesso dei necessari requisiti la possibilità di esercitare l'attività odontoiatrica, non esistendo incompatibilità per la contemporanea iscrizione ai due Albi, medici chirurghi e odontoiatri. Si riporta la comunicazione della FNOMCEO in proposito.

## COMUNICAZIONE N. 94 DELLA FNOMCeO

### **Oggetto: Parere del Consiglio di Stato sull'istituto dell'annotazione di cui all'art. 13, L. 3 febbraio 2003, n. 14**

Il Ministero della Salute con l'allegata nota trasmessa alla Federazione in data 16 settembre 2004, ha inviato copia del parere del Consiglio di Stato sull'interpretazione dell'art. 13, ultimo comma, L. 3 febbraio 2003, n. 14.

Il parere del Consiglio di Stato è stato espresso dalla Sez. I in data 5 maggio 2004, su apposita richiesta del Ministero della Salute.

Si ricorda a questo proposito che il Consiglio di Stato, Organo ausiliario del Governo, oltre a compiti di carattere giurisdizionale, svolge compiti di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione (v. art. 100, Costituzione).

I quesiti posti dal Ministero della Salute erano i seguenti:

- 1) *se l'introduzione della professione di odontoiatra, rendendo obbligatoria l'iscrizione al relativo albo, abbia fatto venir meno la legittimazione ad esercitare l'odontoiatria per coloro che sono iscritti al solo albo dei medici chirurghi, conseguentemente prevedendo, anche per i medici indicati dall'art. 19 della Direttiva 78/686/CEE, il requisito della doppia iscrizione per svolgere entrambe le attività di medico chirurgo e di odontoiatra;*
- 2) *se (ed eventualmente in quali limiti) i laureati in medicina e chirurgia, regolarmente autorizzati ad esercitare la professione medica, possano continuare ad esercitare le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti senza essere iscritti nell'albo degli odontoiatri e soltanto sulla base della espressa previsione di cui all'art. 19 Direttiva 78/686/CEE;*
- 3) *se dopo l'abrogazione dell'art. 5 della L. 409/1985 i laureati in medicina e chirurgia, in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico e già iscritti nell'albo dei medici con annotazione ai sensi del citato art. 5, possano continuare ad esercitare la professione di dentista senza essere iscritti anche all'albo degli odontoiatri.*

*In riferimento al primo quesito il Consiglio si è pronunciato in senso favorevole alla doppia iscrizione, ritenendo che le modifiche operate con la L. n. 13 del 2003 e con il Dlgs. N. 277 del 2003 alla L. 409 del 1985 abbiano reso obbligatoria, per l'esercizio dell'odontoiatria, l'iscrizione al relativo albo professionale ed ab-*

biano fatto venir meno la possibilità di esercitare tale professione con la sola iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

Quanto al secondo quesito, la Sezione ha osservato che, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 409 del 1985 "le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prescrizione ed alla riabilitazione odontoiatriche" costituiscono oggetto della professione di odontoiatra. Tali attività, nel sistema della L. 409/1985, possono essere svolte soltanto da soggetti iscritti all'albo degli odontoiatri. L'art. 19 della Direttiva n. 78/686/CEE (citato nel quesito) riguarda il riconoscimento a determinate categorie di soggetti del diritto di svolgere l'attività di dentista, ma non si occupa del diverso problema, di competenza degli ordinamenti nazionali, relativo all'identificazione dell'albo professionale al quale, a tal fine, occorre iscriversi.

In relazione all'ultimo quesito, viene ribadita l'indispensabilità per i laureati in Medicina e Chirurgia, in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, di iscriversi all'albo degli odontoiatri per l'esercizio della relativa attività; i medesimi, comunque, potranno continuare ad esercitare la professione per il tempo strettamente necessario al conseguimento dell'iscrizione nell'albo innanzi citato".

Il Ministero ha sollecitato la Federazione affinché ne venga data notizia agli Ordini provinciali ricordando che lo stesso Ministero, ovviamente, non rinviene motivi per discostarsi dall'orientamento espresso dal Consiglio di Stato.

Facciamo presente che il parere del Consiglio di Stato e la comunicazione del Ministero della Salute al riguardo sono pienamente in linea con gli orientamenti più volte espressi in passato dalla Federazione sulla materia e che nessun diritto acquisito viene leso, considerato che i medici specialisti legittimamente in possesso dell'annotazione ex art. 5, L. 409/85, possono continuare ad esercitare la professione odontoiatrica attraverso l'iscrizione al relativo albo professionale.

In sostanza, il parere del Consiglio di Stato ha confermato che, a seguito dell'abrogazione dell'istituto dell'annotazione (art. 13, L. 14/03), oltre ai laureati in Odontoiatria e Protesi dentaria, possono esercitare l'Odontoiatria, iscrivendosi all'Albo degli Odontoiatri e mantenendo l'iscrizione all'Albo dei medici, le seguenti categorie di medici:

- i medici (specialisti in odontoiatria o non) immatricolati al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980;
- i medici immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85 che hanno superato le prove attitudinali per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri di cui al Dlgs. 386/98;
- i medici specialisti in campo odontoiatrico immatricolati negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85. Si ricorda che, ai sensi del DM 18/9/2000, sono considerate specializzazioni in campo odontoiatrico soltanto le seguenti:

- 1) Odontoiatria e Protesi dentaria
- 2) Chirurgia odontostomatologica
- 3) Odontostomatologia
- 4) Ortognatodonzia

Restiamo a disposizione per quant'altro possa occorrere a chiarimento di questa importante pronuncia del Consiglio di Stato.

Giuseppe del Barone

## COMUNICAZIONE N. 6

**OGGETTO: Tassa di concessione governativa per l'iscrizione all'albo**

Con D. L. 31 gennaio 2005 n. 7 pubblicato sulla G.U. 31 gennaio 2005 all'art. 7, 1 comma, lett. a) è previsto l'aumento della tassa della concessione governativa di cui all'art. 8, 5° comma, del DPR 5 aprile 1950, n. 221 ai fini dell'iscrizione all'albo.

Il vecchio importo pari a euro 129,11 è stato elevato a euro 168,00. Detto nuovo importo decorre dal 1° febbraio 2005.

## COMUNICAZIONE N. 8

**OGGETTO: Circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005 dell'Agenzia delle Entrate**

**Prestazioni mediche esenti IVA - Sentenze della Corte di Giustizia europea**

Con riferimento alla comunicazione n. 12 del 22 gennaio 2004, si rende noto a tutti gli Ordini provinciali che l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 4 del 28 gennaio c.a. - non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - in materia di prestazioni mediche esenti IVA a seguito delle pronunce della Corte di Giustizia Europea del 23 novembre 2003.

Nella circolare in oggetto è stato innanzitutto ribadito che i principi interpretativi espressi dalle sentenze, pur essendo state pronunciate nei confronti di Stati diversi dall'Italia, sono necessariamente applicabili in tutti gli Stati della comunità - in base al principio contenuto nella sesta direttiva n. 77/388/CEE in materia di applicazione uniforme dell'IVA - senza che debba intervenire recepimento alcuno in quanto trattasi di interpretazione ermeneutica di una formulazione generica della norma che non deve essere modificata.

Sulla base del principio stabilito dalla Corte di giustizia che l'esenzione IVA costituisce deroga al principio generale, secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo e pertanto deve essere interpretata in maniera restrittiva, **l'esenzione va riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi cura e nella misura possibile alla guarigione di malattie o problemi di salute comprendendo anche le prestazioni dirette a fini di profilassi anche nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.**

Pertanto assume rilevanza non l'attività e la competenza medica bensì lo scopo principale al quale l'attività è improntata.

Essendo non sempre facilmente verificabile qual è lo scopo principale della prestazione l'Agenzia delle Entrate è intervenuta enucleando una rassegna esemplificativa delle fattispecie esenti o non esenti IVA.

Per quanto riguarda **le prestazioni di medicina legale** non sono esenti IVA:

- le consulenze medico legali concernenti lo stato di salute delle persone per il riconoscimento di pensione di invalidità o di guerra. In questo caso è necessario effettuare una differenziazione tra coloro che partecipano alla Commissione medica di verifica quali dipendenti o liberi professionisti.

Per i primi, non titolari di partita IVA, vige la disposizione dell'art. 50, c. 1, lettera f) del TUIR secondo cui il reddito viene assimilato a quello di lavoro dipendente e pertanto non è soggetto ad IVA. Per le prestazioni rese dai liberi professionisti, in-

- vece, rimane fermo il principio della non esenzione IVA;
- esami medici finalizzati ad un referto medico in materia di responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie o finalizzate alla determinazione del premio assicurativo o alla liquidazione di un danno;
  - le perizie attraverso analisi biologiche di affinità genetica per l'accertamento della paternità;
  - gli accertamenti medico legali effettuati dall'INAIL relativamente al riconoscimento di cause di servizio. Nel caso in cui, però, l'INAIL faccia effettuare controlli medici sui lavoratori a scopo profilattico o per stabilire l'idoneità fisica allo scoglimento o al rientro dal lavoro tali prestazioni sono esenti IVA;

Sono esenti IVA:

- le prestazioni effettuate nelle commissioni mediche locali patenti di guida in quanto scopo principale di tale attività consiste nella tutela preventiva della salute di soggetti che potrebbero in particolari condizioni di salute compromettere la propria o l'incolumità della collettività;
- le visite mediche per il rilascio o il rinnovo delle patenti a soggetti non affetti da disabilità.

Per quanto riguarda **le certificazioni rilasciate dai medici di famiglia** sono esenti IVA anche se rese dietro corrispettivo:

- certificati per esonero dalla educazione fisica;
- certificazione di idoneità per attività sportiva;
- certificati per invio di minori in colonie o comunità;
- certificati di avvenuta vaccinazione;
- per i certificati che i medici sono tenuti a redigere senza corrispettivo come: dichiarazione di nascita o di morte, denunce penali o giudiziarie, denunce di malattie infettive e diffuse, notifica dei casi di AIDS ecc. in quanto non si verifica il presupposto d'imposta.

Nel caso in cui si debba redigere certificazione diversa dalle ipotesi individuate è **necessario menzionare la finalità principale, di tutela della salute, della certificazione richiesta** per poter usufruire dell'esenzione IVA.

Non rientrano nell'esenzione IVA le prestazioni di natura peritale come:

- certificazione per assegno di invalidità o pensione d'invalidità ordinaria;
- certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa;
- certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico;
- certificazione per riconoscimento di invalidità civile.

**Le prestazioni del medico competente** per l'attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 626/94 sono esenti IVA, ai sensi dell'art. 6 della Legge 133/99, conformemente al criterio enunciato dalla Corte di Giustizia stante che il bene primario protetto è la salute dei lavoratori e la sicurezza sanitaria dell'ambiente di lavoro.

**Le prestazioni di medicina estetica** sono esenti IVA in quanto connesse al benessere psico-fisico del soggetto e quindi alla tutela della salute della persona.

Per quanto riguarda **le prestazioni del medico in regime di intra-moenia** valgono i principi sopra enunciati e pertanto quando il medico pone in essere prestazioni non

riconducibili al trattamento di esenzione, per esempio di natura peritale, deve essere emessa fattura con addebito IVA al 20% da parte dell'ente di cui il medico è dipendente.

Nella circolare in oggetto non viene trattato l'aspetto del momento in cui debba ritenersi decorrere l'obbligazione IVA per i professionisti.

In base ai principi generali la data di riferimento si deve intendere quella di pubblicazione delle sentenze della Corte di Giustizia ma in considerazione del fatto che l'Agenzia delle Entrate ha dettato i criteri sulla base dei quali le Direzioni regionali dovranno conformarsi nel valutare le dichiarazioni dei professionisti e, pertanto, quei criteri specifici in base ai quali i contribuenti dovranno attenersi in fase di compilazione delle fatture, in data 28 gennaio 2005, risulterebbe vessatoria una richiesta di sanzione nei confronti di quei professionisti i quali non si fossero adeguati ai criteri dettati dopo più di un anno dalla data di pubblicazione delle sentenze in oggetto.

A questo proposito si forniscono dei riferimenti a sostegno della considerazione appena sopra enunciata: l'art. 10 della Legge 27/7/2000, n. 212, nota come "Statuto del contribuente" stabilisce che il contribuente non può essere sanzionato qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

Un tempo così lungo per la formulazione dei criteri esplicativi comprova quelle obiettive condizioni di difficoltà di adattamento dei criteri enunciati dalla Corte di Giustizia rispetto alle disposizioni interpretative adottate sul territorio italiano fino ad oggi e, pertanto, testimoniano quelle obiettive condizioni di incertezza cui si riferisce l'art. 10 su menzionato.

Ad avvalorare questa posizione soccorrono anche due recenti sentenze della Corte di Cassazione (sentenza 29 settembre 2003 n. 14476 e 24 agosto 2004 n. 16751) che stabiliscono il principio in base al quale tutte le volte che l'equivocità della disciplina normativa induce in errore sul corretto adempimento degli obblighi tributari deve essere esercitato il potere di disapplicazione delle sanzioni.

*Giuseppe del Barone*

Per correttezza riportiamo per esteso la circolare n. 4/E del 28/01/05 dell'Agenzia delle Entrate.

Roma, 28 gennaio 2005

**CIRCOLARE N. 4/E**

Oggetto: Prestazioni mediche esenti art. 10, n. 18), DPR 26 ottobre 1972 n. 633 - Art. 13, parte A, n. 1, lett. e) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE. Sentenze Corte di giustizia (del 20/11/2003 cause 307/01 e 212/01)

**INDICE**

1. Premessa
2. Trattamento IVA delle prestazioni mediche secondo la Corte di Giustizia
3. Applicabilità in ambito nazionale dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia
4. Art 10, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Ambito di applicazione dell'esenzione. Criterio dello scopo principale della prestazione
5. Prestazioni di medicina legale
  - 5.1 Riconoscimento cause di servizio
  - 5.2 Prestazioni rese dalle commissioni mediche di verifica in relazione alle istanze di pensione di invalidità
  - 5.3 Commissioni mediche locali patenti guida
6. Certificazioni rilasciate dai medici di famiglia
7. Prestazioni del medico competente
8. Prestazioni di chirurgia estetica
9. Prestazioni intramoenia

**1) Premessa**

L'art. 10, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 esenta *"le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934. n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze"*. La disposizione deriva dal recepimento nella normativa nazionale di quanto previsto dall'art. 13, parte A, n. 1, lett. c) della sesta Direttiva (direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977) che dispone che gli Stati membri esentano *"le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati"*.

Sull'argomento, di recente, si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea con sentenze del 20 novembre 2003 (cause C-307/01 e C-212/01) enucleando taluni principi e limitazioni nell'applicazione della suddetta disposizione comunitaria.

Alla luce della interpretazione fornita dall'Organo di giustizia comunitaria, si ritiene opportuno con la presente circolare fornire chiarimenti sul trattamento IVA applicabile alle prestazioni rese dai medici, allo scopo di assicurare comportamenti uniformi all'interno dello Stato.

## 2) Trattamento IVA delle prestazioni mediche secondo la Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna (cause 307/01 e 212/01), pronunciate a seguito di controversie insorte in Austria e Gran Bretagna, ha affermato che il richiamato art. 13, parte A, n. 1, lett. c), non esenta l'insieme delle prestazioni che possono essere effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche ma solo quelle corrispondenti alla nozione "di prestazioni mediche" che deve assumere, ai fini dell'esenzione, un significato autonomo rispetto al complesso delle attività rese nell'ambito di tali professioni.

Secondo la Corte, l'esenzione va riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute.

Infatti, per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze 10 settembre 2002-causa 141/00, 11 gennaio 2001-causa 76/99, 14 settembre 2000-causa n. 384), le esenzioni di cui all'art. 13 della sesta direttiva devono essere interpretate restrittivamente dato che costituiscono una deroga al principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.

Tuttavia la Corte ha precisato che anche le prestazioni effettuate a fini profilattici possono beneficiare dell'esenzione essendo ciò conforme all'obiettivo comune delle esenzioni previste dall'art. 13, n. 1, lett. b) e c) della sesta direttiva che è quello di ridurre il costo delle spese sanitarie e rendere pertanto le cure mediche accessibili ai singoli.

Al fine di delimitare l'ambito di applicazione dell'esenzione occorre individuare il contesto in cui le prestazioni sanitarie sono rese per stabilire quale sia il loro scopo principale. *"Pertanto - ad avviso della Corte - se una prestazione medica viene effettuata in un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare nonché di mantenere o di ristabilire la salute, ma piuttosto quello di fornire un parere richiesto preventivamente all'adozione di una decisione che produce effetti giuridici, l'esenzione prevista dall'art. 13, parte A, n. 1, lett. c) della sesta direttiva non si applica"*.

Così la Corte ha escluso che possano rientrare nell'esenzione le perizie mediche la cui realizzazione, sebbene *"faccia appello alle competenze mediche del prestatore e possa implicare attività tipiche della professione medica, come l'esame fisico del paziente o l'esame della sua cartella clinica"*; persegue *"lo scopo principale di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui"*.

Non costituiscono altresì, secondo la Corte, prestazioni mediche esenti quelle effettuate nell'esercizio della professione medica consistenti nel rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona al fine dell'istruzione di pratiche amministrative, come ad esempio quelle dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra, oppure esami medici eseguiti al fine di quantificare l'entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile o al fine di intentare un'azione giurisdizionale in relazione ad errori medici.

A giudizio della Corte, ai fini dell'esenzione, inoltre, non è rilevante che l'attività peritale rivesta un interesse generale per la circostanza che l'incarico sia conferito da un giudice o da un ente di previdenza sociale, o che, in forza del diritto nazionale, le spese siano poste a carico di quest'ultimo; il carattere di interesse generale delle attività peritali non consente comunque di applicare l'esenzione a prestazioni mediche che non hanno la finalità di tutelare la salute della persona; ciò in quanto l'art. 13 della direttiva non esenta

da IVA ogni attività di interesse generale ma solo quelle enumerate e descritte in modo dettagliato.

In considerazione dello scopo principale delle prestazioni non possono essere esentati, secondo il convincimento della Corte di giustizia, gli esami medici, i prelievi di sangue o di altri campioni corporali effettuati per permettere al datore di lavoro di adottare decisioni relative all'assunzione o alle funzioni che un lavoratore deve esercitare oppure di permettere ad una compagnia di assicurazione di fissare il premio da esigere da un assicurato.

Non rientrano, inoltre, nell'ambito di applicazione dell'esenzione le prestazioni mediche tese a stabilire con analisi biologiche le affinità genetiche di individui (sentenza 14/09/2000-causa 384/98).

Diversamente, a parere dell'organo di giustizia comunitario, possono fruire dell'esenzione in quanto finalizzati alla tutela della salute:

- a) i controlli medici regolari, istituiti da taluni datori di lavoro o da talune compagnie assicurative, compresi i prelievi di sangue o di altri campioni corporali per verificare la presenza di virus, infezioni o altre malattie;
- b) il rilascio di certificati di idoneità fisica ad esempio a viaggiare;
- c) il rilascio di certificati di idoneità fisica diretti a dimostrare nei confronti di terzi che lo stato di salute di una persona impone limiti a talune attività o esige che esse siano effettuate in condizioni particolari.

### **3) Applicabilità in ambito nazionale dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia.**

La sesta direttiva n. 77/388/CEE - in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - stabilisce un sistema di applicazione dell'IVA uniforme in tutti gli stati appartenenti alla Comunità al fine di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza nella circolazione dei beni e dei servizi. Tale sistema comporta che gli Stati membri hanno l'obbligo di uniformare i propri ordinamenti alle regole dettate dalla citata direttiva.

In tale contesto, improntato a criteri di uniformità, è pertanto necessario applicare i principi interpretativi espressi dalla Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna, anche se pronunciate nei confronti di Stati diversi dall'Italia; in caso contrario infatti, l'Italia, in considerazione degli obblighi assunti in ambito comunitario, si esporrebbe al rischio di procedure d'infrazione per violazione della sesta direttiva.

In particolare le sentenze del 20 novembre 2003, intervenendo sul significato normativo dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva, 77/388/CEE, rendono indispensabile una rilettura del sistema di esenzione previsto dall'art. 10, n. 18), del Dpr n. 633 del 1972, al fine di limitarne l'ambito di applicazione. Peraltro la generica formulazione di detta norma si presta alla soluzione ermeneutica offerta dalla Corte di giustizia in questione e non rende necessario l'intervento correttivo del legislatore nazionale.

### **4) Art 10, n. 18), del 26 ottobre 1972, n. 633. Ambito di applicazione dell'esenzione. (Criterio dello scopo principale della prestazione).**

Come già detto, in ambito nazionale l'individuazione delle prestazioni mediche e paramediche esenti è operata dall'art. 10, n. 18), del DPR n. 633/1972, che fa riferimento alle "prestazioni sanitarie di diagnosi cura e riabilitazione rese alla persona".

Al riguardo tenendo conto, in particolare, della nozione di "prestazione medica" elaborata nelle pronunce giurisdizionali in discorso, l'ambito di applicazione dell'esenzione

prevista dal citato art. 10, n. 18), va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.

In tal modo si evita di comprendere indistintamente nell'esenzione IVA tutte le estrinsecazioni delle professioni mediche e paramediche, ma si rende necessario individuare nell'ambito di tali professioni le prestazioni non riconducibili alla nozione di prestazioni mediche enucleata dalla Corte di Giustizia.

Poiché l'interpretazione della Corte ha interessato i requisiti oggettivi che una prestazione medica o paramedica deve possedere per essere qualificata esente da IVA, non risulta in alcun modo intaccato il principio - che inerisce l'aspetto soggettivo - espresso dalla lettera c) dell'art. 13), della sesta direttiva, in base al quale la individuazione delle professioni e arti sanitarie è demandata ai singoli Stati. Pertanto deve ritenersi conforme al diritto comunitario la previsione recata dall'art. 10, n. 18), secondo cui, sotto il profilo soggettivo, la prestazione medica e paramedica può essere esente dall'IVA solo se resa dai soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ovvero individuati dal decreto del Ministero della Sanità 17 maggio 2002.

L'elemento di novità che deriva dal contesto delineato dai giudici comunitari, riguarda in particolare le prestazioni di natura certificativa e soprattutto le perizie mediche.

Considerato che l'adozione di un criterio indefinito e talune volte non facilmente verificabile qual è "lo scopo principale della prestazione" può comportare conseguenze negative sul piano della corretta e uniforme applicazione dell'esenzione, al fine di limitare i dubbi interpretativi sorti in relazione ai molteplici quesiti prospettati dai contribuenti, si ritiene utile fornire una rassegna esemplificativa di fattispecie riconducibili o meno all'art. 10 n. 18) del DPR 633/1972.

### **5) Prestazioni di medicina legale**

In generale vanno escluse dall'esenzione le attività rese dai medici nell'ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso l'esame fisico o in prelievi di sangue o nell'esame della cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute.

Non possono beneficiare dell'esenzione pertanto le consulenze medico legali concernenti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra, gli esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie (esempio: prestazioni dei medici legali come consulenti tecnici di ufficio presso i tribunali) o finalizzate alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione di un danno da parte di una impresa assicurativa; sono altresì escluse dall'esenzione le perizie tese a stabilire con analisi biologiche l'affinità genetica di soggetti al fine dell'accertamento della paternità.

Si ritiene opportuno esaminare più in dettaglio le seguenti ipotesi particolari sottoposte all'esame della scrivente.

#### **5.1 Riconoscimento cause di servizio**

Gli accertamenti medico-legali effettuati dall'INAIL, sulla base di convenzioni stipulate

con aziende a fronte del pagamento di corrispettivi, connessi alle istanze di riconoscimento di "cause di servizio" presentate da lavoratori dipendenti in relazione ad infortuni, stati di infermità, inabilità assoluta o permanente, devono essere assoggettati ad IVA.

Si tratta infatti di prestazioni preordinate al riconoscimento o meno di benefici economici nei confronti del personale e non finalizzate alla tutela della salute di detto personale. Qualora tuttavia l'INAIL renda, sulla base delle convenzioni, prestazioni mediche aventi una finalità terapeutica o di prevenzione, queste fruiscono dell'esenzione: è il caso dei controlli medici eseguiti sui lavoratori a scopo profilattico o al fine di stabilirne l'idoneità fisica, cioè se lo stato di salute consenta lo svolgimento di determinate mansioni ovvero il rientro al lavoro.

### **5.2 Prestazioni rese dalle commissioni mediche di verifica in relazione alle istanze di pensione di invalidità.**

La Commissione medica di verifica istituita presso il Ministero dell'economia e finanze (Direzione centrale degli Uffici locali e dei servizi del tesoro) svolge attività di consulenza medico legale in relazione alle richieste di pensione di invalidità. I componenti della Commissione possono essere dipendenti di altri enti o liberi professionisti.

Per quanto riguarda le prestazioni rese nei confronti della Commissione dai medici dipendenti, non titolari di una posizione IVA in relazione ad una attività di lavoro autonomo, non si pone alcun problema di IVA, atteso che ai sensi dell'art. 50, c. 1, lettera f) del TUIR, il rapporto intrattenuto determina un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, come tale completamente estraneo all'ambito di applicazione dell'IVA.

Le prestazioni rese dai medici libero professionisti non possono beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 10 del DPR n. 633 in quanto non hanno per scopo principale quello di tutelare, nonché di mantenere o ristabilire la salute di una persona ma quello di fornire un parere medico al fine di sostenere o invalidare una richiesta di riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra. Le prestazioni in discorso vanno pertanto assoggettate ad IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria del 20%.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. f) del Tuir, come modificato dall'art. 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, i compensi erogati da Stato, Regioni, Province e Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, nel cui ambito devono comprendersi anche le partecipazioni a commissioni istituite sulla base di norme di legge, costituiscono redditi di lavoro autonomo se la prestazione è resa da soggetti titolari di partita IVA. Anteriormente alla richiamata modifica normativa, in vigore dal 10 gennaio 2004, i compensi percepiti per l'esercizio di pubbliche funzioni costituivano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ancorché resi da professionisti. Le relative prestazioni, pertanto, non essendo rilevanti ai fini dell'IVA non erano soggette all'obbligo di fatturazione.

### **5.3 Commissioni mediche locali patenti di guida.**

Le Commissioni mediche locali patenti di guida (organismi dei Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti) hanno il compito di valutare l'idoneità alla guida di soggetti disabili o affetti da patologie potenzialmente pericolose per la guida, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Il regolamento di esecuzione del codice della strada pone a carico degli utenti il versamento di "diritti" per le operazioni di competenza delle commissioni, che verranno destinati in parte al pagamento dei gettoni di partecipazione dei componenti e, in parte alle spese di funzionamento delle commissioni.

In relazione a ciò si ritiene che le prestazioni rese dai medici libero professionisti componenti delle Commissioni mediche in questione rientrino nell'ambito applicativo dell'esenzione in quanto lo scopo principale non consiste nel rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla guida, ma nella tutela preventiva della salute di soggetti che, trovandosi in particolari condizioni fisiche, potrebbero compromettere la propria salute e l'incolumità della collettività attraverso la guida di autoveicoli.

Il rilascio della patente avverrà solo a seguito del superamento dell'esame di guida.

Per quanto concerne l'attività svolta dalla Commissione nei confronti degli utenti si ritiene che questa non assuma rilevanza ai fini dell'IVA in quanto attiene all'esercizio di compiti istituzionali previsti da norme di legge. Le somme dovute dagli utenti, non costituendo il corrispettivo di prestazioni di servizi di natura commerciale, non devono essere, pertanto, gravate da imposta.

Devono essere altresì ricondotte all'esenzione IVA le ordinarie visite mediche effettuate per il rilascio o il rinnovo di patenti a soggetti non affetti da disabilità.

#### **6) Certificazioni rilasciate dai medici di famiglia**

I medici di famiglia esercitano in connessione alle prestazioni cliniche una serie di prestazioni cui sono tenuti su richiesta del cittadino e a fronte delle quali, in taluni casi, ricevono il pagamento di una parcella. I medici di famiglia, inoltre, sono tenuti a rilasciare certificati sulla base di apposite disposizioni normative, senza percepire compensi.

Al riguardo si ritiene che siano esenti da IVA, quando rese dietro pagamento di un corrispettivo, le prestazioni rese dai medici di famiglia nell'ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali, comprese quelle attività di natura certificativa strettamente connesse all'attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone, intesa anche come prevenzione.

A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti prestazioni che hanno quale scopo principale la tutela della salute anche se, in taluni casi, possono fornire a terzi elementi istruttori:

- certificati per esonero dalla educazione fisica;
- certificazione di idoneità per attività sportiva;
- certificati per invio di minori in colonie o comunità;
- certificati di avvenuta vaccinazione.

Le indicate certificazioni, rese a seguito di apposito esame clinico da parte del medico, non hanno come finalità principale quella di consentire a determinati soggetti di prendere una decisione, intervenendo pertanto nel processo decisionale altrui. Ad esempio i certificati di buona costituzione fisica richiesti per intraprendere una attività sportiva, realizzano lo scopo principale di tutelare in via preventiva la salute dei cittadini, sia come singoli che come collettività, nei luoghi dove vengono esercitate attività collettive sportive, didattiche, di lavoro.

Al di fuori delle ipotesi (come quelle richiamate) in cui lo scopo della prestazione è ben individuato, per usufruire dell'esenzione da IVA occorre che sia menzionata la finalità principale - di tutela della salute - della certificazione richiesta. In difetto di tale dichiarazione infatti le certificazioni vanno assoggettate ad IVA in quanto le esenzioni previste dall'art. 10 in questione, in conformità dei principi espressi dalla Corte di Giustizia, devono essere interpretate restrittivamente costituendo una deroga al principio generale dell'assoggettamento ad IVA delle prestazioni rese a titolo oneroso da un soggetto passivo.

Non rientrano, invece, nell'ambito applicativo dell'esenzione le prestazioni di natura peritale, cioè quelle tendenti a riconoscere lo status del richiedente rispetto al diritto all'indennizzo o al diritto ad un beneficio amministrativo o economico.

Ad esempio:

- Certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria;
- Certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa;
- Certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico;
- Certificazione per riconoscimento di invalidità civile.

I medici sono tenuti inoltre a rendere senza corrispettivo determinate prestazioni la cui obbligatorietà deriva per legge dalla natura dell'attività esercitata. Dette prestazioni non rilevano ai fini IVA in quanto non si realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta.

Si tratta ad esempio di:

- dichiarazione di nascita, dichiarazione di morte;
- denunce penali o giudiziarie;
- denunce di malattie infettive e diffusive;
- notifica dei casi di AIDS;
- denuncia di malattia venerea;
- segnalazione di tossicodipendenti al servizio pubblico;
- denuncia di intossicazione da antiparassitario;
- denuncia della condizione di minore in stato di abbandono;
- certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza per malattia.

### **7) Prestazioni del medico competente**

Le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono esenti da IVA ai sensi dall'art. 6 della legge n. 133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n. 181). Tale disposizione risulta conforme ai criteri enunciati dalla Corte di Giustizia in quanto il bene giuridico primario protetto attraverso l'attività posta in essere dal medico competente è la salute dei lavoratori ed in particolare la sicurezza sanitaria dell'ambiente di lavoro.

### **8) Prestazioni di chirurgia estetica**

Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da IVA in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona.

Si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone.

### **9) Prestazioni intramoenia**

Si ritiene opportuno segnalare, conclusivamente, che nei casi richiamati, in cui sulla base dei principi formulati dalla Corte di Giustizia la prestazione del medico non è riconducibile al trattamento di esenzione (es. medicina legale), deve essere emessa fattura con addebito di IVA anche se il sanitario opera in regime di intra-moenia. In tale ipotesi, poiché il medico opera nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente la prestazione sanitaria è formalmente resa al paziente dall'ente di cui il medico è dipendente. Per tale motivo sarà il predetto ente ad emettere la fattura con applicazione dell'IVA al 20%. Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia  
Ospedale Sant'Anna – COMO  
Direttore Prof. Lanfranco Del Sasso

Autori: Dott. G. Bianchi, Dott. M. Marchese

Indirizzo per la corrispondenza:  
Dottor Massimiliano Marchese  
Via Napoleona, 60 Como  
Email:drmarmas@yahoo.it

## LE ONDE D'URTO: PRINCIPI GENERALI E CAMPI DI APPLICAZIONE

### INTRODUZIONE

Dopo circa 30 anni di valida applicazione in campo urologico per il trattamento della calcolosi renale (la cosiddetta litotripsia), la terapia con onde d'urto (ESWT, Extracorporeal Shock Waves Therapy) è entrata recentemente in uso in campo ortopedico per patologie osteoarticolari e muscolo-tendinee.

Le onde d'urto possono indurre la ripresa dell'osteogenesi favorendo così il processo riparativo nelle fratture non consolidate ed esercitano inoltre un'azione antinfiammatoria, antalgica e di rivascolarizzazione sui tessuti molli.

### MECCANISMO D'AZIONE

L'onda d'urto è un'onda acustica ad alta energia. È stata erroneamente equiparata all'ultrasuono, frequentemente utilizzata in medicina a scopo diagnostico (ecografia) e terapeutico (fisioterapia).

L'onda d'urto è costituita da impulsi acustici di intensità elevata distanziati tra loro nel tempo, tali da non produrre alcun effetto termico e caratterizzati da:

- elevata pressione di picco;
- breve durata (10 ms);
- aumento rapido della pressione (< 10 ns);
- ampio spettro delle frequenze (16 Hz - 20 MHz).

L'onda è generata da un elettrodo (elettroidraulico, elettromagnetico e piezoelettrico) che produce una scarica elettrica (lo schiocco caratteristico) in una camera circondata da una membrana di gomma che è posta a contatto con la cute e permette la trasmissione delle onde d'urto in profondità (fino a 10 cm) su di una superficie di circa 6 mm x 60 mm. L'onda d'urto si diffonde attraverso i tessuti seguendo la legge dell'impedenza acustica, cioè la differente capacità di ogni tessuto a riflettere l'onda acustica.

Gli effetti indotti dall'ESWT sono in rapporto con l'intensità delle onde acustiche im-

piegate per il trattamento. È dimostrato che bassi livelli energetici non innescano i processi biologici di cui sopra, mentre scariche troppo elevate rischiano di indurre effetti distruttivi sui tessuti, tali da precludere ogni risposta successiva. L'ESWT determina nell'immediato una vasodilatazione da simpaticoplegia temporanea del microcircolo che genera un effetto "wash-out" responsabile dell'allontanamento di fattori infiammatori (come la bradichinina, l'istamina e la sostanza P). Ulteriori trattamenti inducono effetti stabili sul circolo, favorendo la liberazione di fattori plasmatici (ad esempio ESAF e collagenasi), che stimolano la neoangiogenesi capillare, il cosiddetto "effetto di cavitazione", indirettamente provocato dalla depressione susseguente l'impulso, che supera le caratteristiche elastiche del tessuto.

Altro effetto importante è quello antalgico. Nei minuti che seguono la seduta terapeutica si osserva il danno momentaneo delle membrane cellulari dei nocicettori del distretto colpito, che mostrano alterazioni nella capacità di formazione dei potenziali d'azione. La stimolazione continuativa data dalle onde d'urto determinerebbe un effetto antidolorifico più duraturo, correlato al massivo rilascio locale di endorfine e radicali liberi, oltre che ad un effetto di "reset" della soglia di dolorabilità a livello centrale, conosciuto come "effetto gate-control".

È stato dimostrato inoltre un effetto osteogenetico, che rappresenta il rationale d'impiego della metodica nella terapia delle pseudoartrosi e dei ritardi di consolidazione delle fratture ossee. La stimolazione osteoblastica costituirebbe tuttavia il secondo tempo di un processo caratterizzato al suo esordio da una serie di eventi distruttivi: distacco periostale, microfissurazioni della corticale, frammentazione delle trabecole della spongiosa, emorragie subperiostali, formazione di ematomi dello spazio midollare.

## INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI

La metodica con onde d'urto è il trattamento d'elezione nelle tendinopatie inserzionali croniche, caratterizzate da una scarsa vascolarizzazione della giunzione osteotendinea.

Attualmente le **indicazioni cliniche** in Ortopedia sono rappresentate da:

1. Pseudoartrosi (ritardo di guarigione delle fratture);
2. Osteonecrosi asettiche (aree di necrosi ossea);
3. Tendinopatie degenerative e/o calcifiche della spalla, sindrome da impingement;
4. Epicondilita ed epitrocleite;
5. Apofisiti calcaneari e fascite plantare;
6. Tendinite inserzionale achillea;
7. Tendinite rotulea (anche nelle ginocchia operate di ricostruzione del legamento crociato anteriore con emitendine rotuleo);

8. Tendinite della zampa d'oca;
9. Pubalgia;
10. Sindrome della cresta tibiale (dolore a carico della tibia in sportivi e ballerini, per sovraccarichi funzionali);
11. Borsite trocanterica.

Le **controindicazioni** al trattamento sono:

#### **Assolute**

- Gravidanza
- Disordini della coagulazione
- Presenza di neoplasie o di nuclei di accrescimento nel campo di applicazione
- Polineuropatie demielinizzanti
- Tenosinoviti infettive
- La prossimità del parenchima polmonare al campo di applicazione

#### **Relative**

- Lacerazione della cuffia dei rotatori
- Tendinopatie associate a grave artrosi gleno-omeroale o secondarie ad instabilità capsulolegamentosa

#### **EFFETTI COLLATERALI**

I rari **effetti collaterali** descritti in letteratura sono di modesta entità e solitamente reversibili: abrasioni, petecchie o ematomi in sede di trattamento.

Solitamente il trattamento è di breve durata, ben tollerato e solo in alcuni casi è necessario ricorrere ad una leggera anestesia locale. Il numero delle sedute e la loro frequenza variano dal tipo di apparecchio e di patologia da trattare: nella maggior parte dei casi si eseguono dalle due alle quattro sedute con frequenza settimanale o quindicinale. È possibile, e spesso consigliabile, associare al trattamento con onde d'urto un adeguato programma fisiokinesiterapico che prepara, specialmente lo sportivo, ad un più rapido recupero funzionale.

La terapia può essere ripetuta nel tempo, senza alcun effetto negativo sull'organismo.

#### **LA NOSTRA ESPERIENZA**

Dal maggio 1999 presso il dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Sant'Anna diretta dal Prof. Lanfranco del Sasso abbiamo introdotto il trattamento con onde d'urto utilizzando un'apparecchiatura Minilith SL1 che permette di modulare la frequenza e la potenza di emissione. Il sistema di puntamento del fuoco si ottiene con una sonda ecografica "in line" che visualizza l'area da trattare. Questo sistema di controllo ad ultrasuoni molto preciso permette l'applicazione delle onde

d'urto ad una zona bersaglio esattamente delimitata. Grazie inoltre alla variabile profondità di penetrazione delle onde d'urto emesse da quest'apparecchio è possibile raggiungere diverse zone da trattare. L'alta precisione di localizzazione offerta dal Minilith SL1 fa sì che le onde d'urto siano efficaci esclusivamente nella zona prevista senza danneggiare il tessuto limitrofo. La densità del flusso energetico è compreso tra  $0,005 \text{ mJ/mm}^2$  e  $0,5 \text{ mJ/mm}^2$ , permettono di trattare qualsiasi tipo di indicazione, inoltre il campo di regolazione della densità è suddiviso in 20 livelli permettendo di trattare anche i pazienti che sono più sensibili al dolore. Il paziente viene sottoposto a tre sedute di trattamento, distanziate di una settimana l'una dall'altra. Il soggetto viene fatto sedere o distendere su un lettino e sulla parte anatomica da trattare viene appoggiata la membrana di gomma della "testa di terapia". L'esatto posizionamento avviene tramite l'immagine fornita dall'ecografo collegato alla macchina, unitamente all'individuazione della zona dove viene riferito maggior dolore. Il trattamento dura circa 15 minuti e, nella maggior parte dei casi, è del tutto indolore. Il paziente è sottoposto ad un controllo clinico presso l'ambulatorio divisionale circa 30 giorni dopo l'ultima applicazione munito di nuove radiografie della zona trattata in modo da poter monitorare i miglioramenti radiografici (soprattutto nelle tendinopatie calcifiche della spalla) e verificare i miglioramenti della sintomatologia dolorosa o la comparsa, nei casi di pseudoartrosi, di callo osseo. Talvolta abbiamo riscontrato localmente modeste reazioni, rappresentate da microematomi, piccole petecchie emorragiche ed aumento transitorio del dolore 3 o 4 ore dopo il trattamento.

In conclusione i vantaggi di questo tipo di terapia sono:

1. È una terapia non invasiva
2. Può essere ripetuta
3. Può essere generalmente effettuata senza anestesia
4. Non occorrono effetti collaterali di rilevanza clinica, nei casi in cui la terapia sia effettuata da personale qualificato.

La terapia con ESWT rappresenta una valida scelta al trattamento chirurgico in tutti quei casi dove le terapie convenzionali con farmaci e non, si sono dimostrate inefficaci. I risultati globali nelle patologie affrontate sono stati ottimi con la duratura scomparsa della sintomatologia dolorosa ed il graduale recupero della funzionalità.

## BIBLIOGRAFIA

1. Hammer DS, Rupp S, Ensslin S, Kohn D, Seil R. Extracorporeal shock wave therapy in patients with tennis elbow and painful heel. *Arch Orthop Trauma Surg.* 2000;120(5-6):304-7.

2. Ching-Jen Wang, Han Shiang Chen. Treatment of nonunions of long bone fractures with shock wave. *Clin Orthop*, 387;95-101 2001.
3. Meier M, Durr HR, Kohler S, Staupendahl D, Pfahler M, Refior HJ. Analgesic effect of low energy extracorporeal shock waves in tendinosis calcarea, epicondylitis humeri radialis and plantar fasciitis. *Z Orthop Ihre Grenzgeb*. 2000 Jan-Feb;138(1):34-8. German.
4. Maier M, Ueberle F, Rupprecht G. Physical parameters of extracorporeal shock waves. *Biomed Tech (Berl)*. 1998 Oct;43(10):269-74. German.
5. Heller KD, Niethard FU. Using extracorporeal shockwave therapy in orthopedics--a meta-analysis. *Z Orthop Ihre Grenzgeb*. 1998 Sep-Oct;136(5):390-401. German.
6. Fritze J. Extracorporeal shockwave therapy (ESWT) in orthopedic indications: a selective review]. *Versicherungsmedizin*. 1998 Oct 1;50(5):180-5. Review. German.
7. Rompe D, Zoeller J, Bernnhard N. Shock waves therapy versus conventional surgery in the treatment of calcifying tendinitis of the shoulder. *Clin Orthop* 387, 72-82, 2001
8. Rompe JD, Eysel P, Hopf C, Krischek O, Vogel J, Burger R, Jage J, Heine J. Extracorporeal shockwave therapy in orthopedics. Positive results in tennis elbow and tendinosis calcarea of the shoulder]. *Fortschr Med*. 1997 Jun 30;115(18):26, 29-33. German.
9. Lewitt R., Alvarez R. , Ogden J. The FDA Study for cronical Lateral Epicondylitis and Heel Pain Syndrom ; in Coombs, Schaden, Zhou.: *Musculoskeletal Shockwave Therapy*, Greenwich Medical Media Ltd 2000, p. 107-110 .
10. Wang C.-J., Ko J.-Y., Chen H.-H : treatment of calcifying Tendinitis of the shoulder by extracorporeal shock wave . A preliminary report. *Atti 3 rd Congress of ISMST , Naples june 2000*.
11. P.Buselli, C.Chiacchio, M.Pozzolini, M.Scrocca, R. Saggini. Analisi retrospettiva dell'esperienza di lavoro multicentrica nella terapia ad onde d'urto della tendinopatia della cuffia dei rotatori con depositi calcifici *Atti 3rd. Congress of International Society for Musculoskeletal Shockwave Therapy. Naples june 2000*.
12. R. Saggini, D Antonucci, R.G.Bellomo, A.Merla, G.L.Romani, F.Zulli. Studio sperimentale della terapia con onde d'urto nella tendinopatia della cuffia dei rotatori con depositi calcifici per investigare i parametri di trattamento. *Atti 3rd. Congress of International Society for Musculoskeletal Shockwave Therapy. Naples june 2000*.
13. A.Ape, V.Bosco, P. Buselli, V.Coco, A.Gerardi, R.Saggini . Analisi retrospettiva dell'esperienza di lavoro multicentrica nelle terapie ad onde d'urto della epicondilitite. *Atti 3rd Congress of International Society for Musculoskeletal Shockwave Therapy. Naples june 2000*.

**S.M.I.P.I.**  
**Società Medica Italiana di Psicoterapia ed Ipnosi**  
**www.smipi.it**

**XIII CORSO DI  
PSICOTERAPIA  
ED IPNOSI MEDICA**

Hotel Passetto - Via Thaon de Revel, 1 - Ancona  
05-06 marzo  
19-20 marzo  
02-03 aprile

Il corso, a carattere TEORICO e PRATICO, è limitato ad un numero chiuso di partecipanti.  
**Sono già stati attribuiti 36 crediti E.C.M. per Medici e Psicologi e 34 crediti per Odontoiatri**

Per informazioni:  
Tel. 071 732050 - Portatile 336 631167 - Fax 071 732455  
E-mail: info@smipi.it

---

**1° CORSO DI PNEUMOLOGIA:  
"GESTIONE DELLA BPCO"**

Villa Cordellina Lombardi  
Montecchio Maggiore  
Vicenza

**12 marzo 2005**

Segreteria Scientifica  
Dott. Stefano Zeminian  
S.S. Pneumologia ed Endoscopia Respiratoria - Ospedale di Arzignano  
U.L.SS. 5 Ovest Vicentino  
Tel. 0444 479418 - E.mail: stefano.zeminian@ulss5.it

Segreteria Organizzativa  
Studio Dna Srl  
Via dell'Arsenale, 5 - 36100 Vicenza  
Tel. 0444 966235 - Fax 0444 966231 - E-mail: l.pisoni@studiodna.it

I DIOSCURI

in collaborazione con la Casa di Cura Domus Salutis di Brescia

## CORSO TEORICO-PRATICO DI LETTURA E INTERPRETAZIONE DEI REFERTI ELETTROMIOGRAFICI E DECISION MAKING CONSEGUENTE

**Parte 1: SINDROMI DA INTRAPPOLAMENTO DEI NERVI PERIFERICI  
23-24-25 APRILE 2005**

Docente: Dr. Alessandro Zalaffi - Neurochirurgo c/o A. O. Le Scotte - Siena

Destinatari: Fisioterapisti - Medici

Sede: Domus Salutis - Via Lazzaretto, 3 - 25123 Brescia

Orario: venerdì h. 10.00-13.00/14.00-19.00

sabato: h. 9.00-13.00/14.00-18.00; domenica: h. 8.00-13.00/14.00-17.00

e-mail: [info@idioscuri.com](mailto:info@idioscuri.com) - [www.idioscuri.com](http://www.idioscuri.com)

---

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI**

## CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ODONTOLOGIA E ODONTOIATRIA FORENSE

Università degli Studi di Milano, Maggio-Giugno 2005

E.C.M.: In fase di accreditamento

**Sede del Corso: Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni di Milano  
Coordinatore: Prof. Marco Grandi**

Il corso prevede 45 ore di formazione suddivise in incontri bisettimanali nei mesi di maggio e giugno

È rivolto a odontoiatri, medici legali, medici ASL, consulenti e altri operatori del diritto ed è finalizzato a meglio introdurre tali figure che lavorano in ambito forense agli aspetti professionali di natura penale e civile.

Ciascun argomento del corso verrà integrato con esercitazioni e simulazioni di casi pratici.

Segreteria Organizzativa: Dott.ssa Marisa Tassara  
Istituto di Medicina Legale, Via Mangiagalli, 37 - Milano - [marina.tassara@unimi.it](mailto:marina.tassara@unimi.it)  
Informazioni: [www.unimi.it](http://www.unimi.it), sezione Master e Corsi di Perfezionamento  
<http://users.unimi.it/labano/> oppure [labano@unimi.it](mailto:labano@unimi.it)

FEDER. -S.P.E.V.

FEDERAZIONE NAZIONALE SANITARI PENSIONATI E VEDOVE

SEZIONE PROVINCIALE DI COMO

Oggetto: Relazione della Sezione di Como dell'Assemblea tenutasi il giorno 11.12.04 da pubblicare su Azione Sanitaria.

SEZIONE DI COMO

Il giorno 11.12.04, alle ore 10,30, come da regolare convocazione, si è tenuta in Como presso l'Hotel Palace in Lungolaro Trieste l'annuale Assemblea Ordinaria con la partecipazione del Dott. Difidio, Vice Presidente Nazionale e del Prof. Perelli Ercolini, Presidente della Sezione Regionale della Lombardia.

Presente un buon numero di iscritti e loro famigliari.

Come da Ordine del Giorno il Presidente, premesso che il problema più interessante al momento è quello del rapporto con la O.N.A.O.S.I. (che sarà trattato successivamente dai nostri relatori) ricorda quanto è stato fatto durante l'anno sociale trascorso.

Per l'O.N.A.O.S.I. ci siamo uniti al coro generale di proteste scrivendo al nostro Presidente dell'Ordine e minacciando anche la disiscrizione dall'Ordine.

La partecipazione alla GIORNATA DEL PENSIONATO, del settembre u.s. a Roma è stata limitata ad un telegramma di solidarietà inviato al Dott. Miscetti, Presidente Nazionale. Il nostro giornale Azione Sanitaria ci ha informato del notevole successo.

Presso il nostro Ordine sono state svolte due relazioni: una sul problema dell'obesità (Relatore Dr. Brenna, Chirurgo) e una sulla pittura dell'inizio del secolo (relatore Prof. Collina).

A novembre, in unione con l'AMMI, si è celebrata una messa alla Basilica del Crocefisso per i nostri soci defunti, con successiva illustrazione della Basilica da parte di Mons. Signorelli, responsabile del patrimonio artistico della Diocesi.

Tutto è stato pubblicato sul bollettino dell'Ordine, unitamente alle relazioni dei congressi nazionale e regionale. Non ci si è impegnati nell'organizzazione di altre attività culturali e turistiche per la scarsa partecipazione dei nostri iscritti.

L'Ordine del Giorno prevedeva la relazione del Tesoriere: non siamo stati in grado di dare i conti consuntivi e preventivi, siamo comunque in attivo di Bilancio; ad aprile tutto sarà precisato alla Assemblea precongressuale: tutti sono invitati ad esporre proposte e quesiti da portare al Congresso Nazionale a Fiuggi il maggio prossimo.

Terminata la relazione del Presidente ha preso la parola il Dott. Mario Difidio il quale ha relazionato su quanto fatto e sta facendo il Consiglio Nazionale soprattutto per quanto riguarda lo scabroso problema dell'O.N.A.O.S.I. Si è poi soffermato su diversi quesiti posti dai Presidenti degli Ordini riguardanti l'O.N.A.O.S.I., le risposte saranno oggetto di pubblicazione sul bollettino degli ordini dei medici.

Successivamente il Prof. Marco Perelli Ercolini, che ha pure evidenziato le diverse incongruenze riferentisi sempre all'O.N.A.O.S.I., ha fatto presente la necessità che nello statuto dell'ente vengano portate diverse modifiche circa la composizione del Consiglio di Amministrazione con la presenza di rappresentanza dei medici, medici veterinari e farmacisti, pensionati, visto che ad essi sono stati, come a tutti gli iscritti agli albi, chiesti contributi

nonostante abbiano già per oltre vent'anni contribuito a sostenere la Fondazione. L'Assemblea è stata chiusa alle ore 13,00: seguì il pranzo sociale e gli auguri di buone feste e felice 2005 con le esortazioni a tutti di rendersi propagandisti per l'iscrizione di nuovi soci.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
Prof. Gianni Barberi

## **QUESITI RELATIVI ALLA CONTRIBUZIONE ONAOSI**

### **Perché devo pagare il contributo ONAOSI?**

L'obbligo ONAOSI è stabilito dall'articolo 2, comma e) della Legge 7 luglio 2001 n. 306, ed è stato esteso a tutti i sanitari iscritti agli Ordini Professionali italiani dall'articolo 52 comma 23 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003).

### **Chi è obbligato?**

Tutti gli iscritti ad un Ordine Professionale Italiano dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Farmacisti e Medici Veterinari indipendentemente dal tipo di attività lavorativa svolta. Precisiamo che il contributo è dovuto anche da parte di coloro che non esercitano alcuna attività lavorativa.

### **Da quando è obbligatorio il contributo ONAOSI?**

Dal 1° agosto 2003, data di entrata in vigore con atto interministeriale del regolamento per la riscossione dei contributi ONAOSI.

### **Per quanti anni devo pagare?**

L'avviso recapitato comprende i 5/12 del 2003 e l'intera quota 2004, il carico è suddiviso in due rate con scadenza, rispettivamente, il 31 luglio ed il 30 settembre. L'importo delle quote annuali è determinato con riferimento all'età anagrafica:

€ 36,00 fino a 33 anni di età

€ 144,00 da 33 a 67 anni

€ 18,00 oltre i 67 anni o in alternativa € 100,00 come vitalizio una tantum.

### **Sono previste sanzioni per ritardo del pagamento della prima rata scaduta il 31 luglio 2004?**

No: eventuali pagamenti della prima rata oltre la scadenza saranno comunque considerati regolari e non daranno luogo ad alcun addebito.

### **Chi ha ricevuto la richiesta di pagamento?**

Tutti i medici, odontoiatri, farmacisti e veterinari che al 31 luglio 2003 risultavano iscritti agli Ordini Professionali e non già dipendenti da pubbliche amministrazioni.

### **I pensionati sono soggetti all'obbligo?**

Sì, se sono ancora iscritti agli Ordini Professionali, i pensionati devono provvedere al versamento utilizzando il bollettino allegato all'avviso: gli Enti Previdenziali non praticano la trattenuta ONAOSI sulle pensioni.

**Se non si provvede a pagare il contributo cosa succede?**

Il mancato pagamento dei contributi obbligatori comporta l'automatica decadenza dal diritto alle prestazioni e/o servizi erogati dalla Fondazione e si provvede come previsto dal regolamento di riscossione all'iscrizione a "ruolo" del contribuente inadempiente.

**I tirocinanti, specializzandi, etc. sono soggetti all'obbligo?**

Sì, se iscritti agli Ordini Professionali.

**Sono previste riduzioni di quota in funzione del reddito?**

Per gli avvisi recapitati in questi giorni la quota è determinata in misura fissa e riferita all'età anagrafica. A partire dal 2005, subordinatamente all'approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti della delibera del CDA del 5-6-2004, è prevista una riduzione di quota in base all'età ed al reddito dichiarato.

**Il contributo ONAOSI è deducibile fiscalmente?**

Sì. Il contributo in quanto obbligatorio è interamente deducibile dal reddito ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e), del DPR 22/12/1986 n. 917, ai fini della deducibilità si deve conservare oltre la ricevuta di pagamento anche il relativo avviso inviato dal concessionario (in caso di pagamento tramite internet la ricevuta da conservare è quella inviata per posta elettronica o, su esplicita richiesta, è possibile averla anche per posta ordinaria).

**Come ottenere il rimborso del bollettino erroneamente pagato?**

Inviare una richiesta di rimborso per lettera alla fondazione ONAOSI - Area Economica e Finanziaria - Via XX Settembre, 156 - 06124 PERUGIA, oppure via Fax al n. 075/5058404 o posta elettronica all'indirizzo: [contributi@onaosi.it](mailto:contributi@onaosi.it), evidenziando se pubblico dipendente, l'Ente di appartenenza o se cancellato la data di cancellazione (solo anteriore al 2003) nonché gli estremi bancari per il riaccredito. Si ricorda di allegare la copia della quietanza.

**Mi sono cancellato dall'Ordine Professionale nel corso del 2004: devo pagare?**

Il pagamento è dovuto sia per il 2003 che per il 2004, segnalare la cancellazione per lettera alla Fondazione ONAOSI - Area Economica e Finanziaria - Via XX Settembre, 156 - 06124 PERUGIA oppure via fax al n. 075/5058404 o posta elettronica all'indirizzo: [contributi@onaosi.it](mailto:contributi@onaosi.it)

**Sono iscritto all'Ordine dal 2004: cosa devo fare?**

È dovuto il solo contributo per il 2004, in tal caso per effettuare il pagamento utilizzare un bollettino di conto corrente postale generico con i seguenti dati:

**c/c postale**            **n. 115246**  
**intestato**                Servizio Riscossioni Tributi Ruoli BERGAMO Esattorie  
                                   Via Moretti, 11 - 24121 BERGAMO

causale del versamento

Indicare il codice fiscale o il numero dell'avviso di pagamento riportato in alto a destra; inserire il codice tributo **(1h35)**

**Ho ricevuto l'avviso per un familiare deceduto prima del 31/7/2003: cosa devo fare?**

Non pagare nulla e inviare la comunicazione per lettera alla Fondazione ONAOSI - Area Economica e Finanziaria - Via XX Settembre 156 - 06124 PERUGIA oppure via Fax al n. 075 5058404 o posta elettronica all'indirizzo: [contributi@onaosi.it](mailto:contributi@onaosi.it)

**Ho ricevuto l'avviso per un familiare deceduto dopo il 31/7/2003: cosa devo fare?**

È dovuto il solo contributo per il 2003: in tal caso per effettuare il pagamento utilizzare un bollettino di conto corrente postale generico con i seguenti dati:

**c/c postale**            **n. 115246**  
**intestato**                Servizio Riscossioni Tributi Ruoli BERGAMO Esattorie  
                                   Via Moretti, 11 - 24121 BERGAMO

causale del versamento

Indicare il codice fiscale o il numero dell'avviso di pagamento riportato in alto a destra; inserire il codice tributo (1h35)

**Ho ricevuto l'avviso per un familiare deceduto nel 2004: cosa devo fare?**

Il pagamento è dovuto sia per il 2003 che per il 2004.

**Come mi devo comportare nel caso in cui l'avviso di pagamento riporti dati anagrafici non corretti?**

Se il Codice Fiscale è corretto, il pagamento deve essere comunque effettuato utilizzando i bollettini RAV allegati all'avviso. Si devono segnalare tuttavia i dati anagrafici corretti tramite lettera alla Fondazione ONAOSI - Area Economica e Finanziaria - Via XX Settembre, 156 - 06124 PERUGIA

oppure via Fax al n. 075 5058404

o posta elettronica all'indirizzo: [contributi@onaosi.it](mailto:contributi@onaosi.it)

in caso di codice fiscale errato, segnalare quello corretto e attendere il nuovo invio.

**Ho ricevuto l'avviso, ma sono dipendente di un ente pubblico senza interruzione per il periodo che va dall'1/8/2003 ad oggi ed ho accettato le trattenute ONAOSI in busta paga: cosa devo fare?**

Non effettuare alcun pagamento, segnalare la condizione di dipendente pubblico per lettera alla Fondazione ONAOSI - Area Economica e Finanziaria - Via XX Settembre, 156 - 06124 PERUGIA oppure via Fax al n. 075 5058404 o posta elettronica all'indirizzo: [contributi@onaosi.it](mailto:contributi@onaosi.it), o mediante la pagina riservata ai contribuenti sul sito [www.onaosi.it](http://www.onaosi.it) precisando qual è l'Ente presso il quale presta servizio.

**Ho ricevuto l'avviso, ma sono o sono stato dipendente di un ente pubblico per alcuni periodi compresi tra il 1/8/2003 ed oggi ed ho verificato di avere le trattenute ONAOSI in busta paga per i mesi per i quali sono stato dipendente: cosa fare per gli altri mesi in cui non sono stato dipendente?**

Provvedere al pagamento nella seguente misura:

€ **3,00** al mese se l'età anagrafica, compiuta al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento della contribuzione, è inferiore ai 33 anni

€ **12,00** al mese se l'età anagrafica, compiuta al 31/12 dell'anno precedente a quello

di riferimento della contribuzione, è compresa tra i 33 anni e i 67 anni  
 € **1,50** al mese se l'età anagrafica, compiuta al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento della contribuzione, è superiore ai 67 anni  
 in tal caso per effettuare il pagamento utilizzare un bollettino di conto corrente postale generico con i seguenti dati:

**c/c postale**      **n. 115246**  
**intestato**        Servizio Riscossioni Tributi Ruoli BERGAMO Esattorie  
                          Via Moretti, 11 - 24121 BERGAMO  
 causale del versamento indicare il **codice fiscale**  
 o il **numero dell'avviso di pagamento** riportato in alto a destra;  
 inserire il codice tributo (**1h35**)

### **Ho smarrito tutto il plico contenente i bollettini di versamento: cosa fare?**

Chiamare "BERGAMO Esattorie" 035 287111 segnalando il proprio codice fiscale e l'avviso verrà rispedito.

### **Ho smarrito solo i bollettini RAV per il versamento: cosa fare?**

nel caso in cui siano stati smarriti i bollettini RAV provvedere al pagamento utilizzando un bollettino di c/c postale generico compilato con l'importo dovuto ed i seguenti dati

**c/c postale**      **n. 115246**  
**intestato**        Servizio Riscossioni Tributi Ruoli BERGAMO Esattorie  
                          Via Moretti, 11 - 24121 BERGAMO

#### **causale del versamento**

Indicare il **codice fiscale** o il **numero dell'avviso di pagamento** riportato in alto a destra; inserire il codice tributo (**1h35**)

### **Quanto costa la telefonata al Call Center 199166060?**

Il Call Center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 21,00 ha i seguenti costi (IVA compresa e senza scatto alla risposta):

se la chiamata proviene da telefono fisso di qualsiasi operatore

- dalle 9 alle 18,30                      € 0,1425 al minuto iva compresa

- dalle 18,30 alle 21,00                € 0,0558 al minuto iva compresa

se la chiamata proviene da rete mobile sarà applicato il piano tariffario contrattualizzato con il proprio gestore mobile.

*Quesiti e risposte sono opera del Dott. Difidiu (Vice presidente regionale della FEDERSPEV), al quale va il nostro ringraziamento.*

## OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER I DENTISTI NEL REGNO UNITO

### OFFERTA:

Odontoiatri (Regno Unito)

### PROFILO DEL CANDIDATO:

Si richiede che il candidato abbia due condizioni:

1. Diploma di Laurea
2. Alto livello di Inglese

E-mail di contatto: [dentis@hegreruitment.com](mailto:dentis@hegreruitment.com) (introdurre CV in Inglese)

---

## CORSI FEDERALI ESTIVI TENNIS

### CORSI 2005

### RICERCA GIOVANI MEDICI

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Luigi Orsini", Ente Morale DPR del 17.6.1975 n. 289, organizza già dal 1974, raduni sportivi per i giovani dai 7 ai 16 anni, provenienti da tutte le regioni italiane, nei propri Centri Federali Tennis di:

- Pievpelago (MO) dal 19/6 al 3/9
- Castel di Sangro (AQ) dal 19/6 al 26/8
- Brallo di Pergola (PV) dal 19/6 al 26/8
- Serramazzone (MO) dal 19/6 al 12/8
- Sestola (MO) dal 12/6 al 6/8
- Caraveno (TN) dal 19/6 al 29/7
- Tremosine - Lago di Garda (BS) dal 19/6 al 29/7

Dovendo garantire la presenza di un Medico durante i Raduni Sportivi abbiamo la necessità di contattare un certo numero di Medici, per prestazioni sanitarie occasionali che verranno liquidate insieme al rimborso delle spese di vitto ed alloggio.

Per collaborare è necessario inviare, all'indirizzo della nostra Associazione, un curriculum e la domanda di collaborazione che può essere richiesta alla nostra Sede di Roma o scaricata dal sito internet [www.centrifederalitennis.it](http://www.centrifederalitennis.it).

Associazione Sportiva Dilettantistica "Luigi Orsini"

Via Flaminia, 366 - 00196 Roma - Tel. 06.3233647 - Fax 06.3202963

[www.centrifederalitennis.it](http://www.centrifederalitennis.it) - e-mail: [segreteria@centrifederalitennis.it](mailto:segreteria@centrifederalitennis.it)

## ELENCO MEDICI SUPPLENTI

1	ANTOGNAZZA SARA	LOCATE V.	VIA SAN ROCCO, 43	0331-821138	
2	ARCOVIO CLAUDIA	EUPILIO	VIA STRAMBIO, 43	338-8779689	
3	BALCONI GIANLUCA	ERBA	VIA DANTE, 32	348-7239320	
4	BANFI ERICA	MARIANO COMENSE	VIA BRIANZA, 7	031-747585	
5	BELLOCCO DANIELE	CIRIMIDO	VIA M.GRAPPA, 7	339-6877328	
6	BENEGLI STEFANO	CANTÙ	VIA TOBRUK, 2	031-700555 / 347-9193108	
7	BENNATI LUCIANO	AREZZO	VIA N.SAURO, 1	347-3394538	O. AREZZO
8	BERALDO SCILLA	LURATE CACCIVIO	VIA CARDUCCI, 16/A	031-493049 / 339-4022634	
9	BETTONI MASSIMO	LAMBRUGO	VIA ROSA, 19	031-608704	
10	BIANCHI BERTUCCIA E.	GRANDATE	VIA PUSTERLA, 8	031-564677	
11	BIASSONI SIMONETTA	MARIANO COMENSE	VIA AMENDOLA, 33	031-3551436	
12	BONANSINGA UMBERTO	BOLOGNA	VIA C. BOLDRINI, 24	051-524838	O. BOLOGNA
13	BRACUTI ANGELA	COMO	VIALE MASIA, 10	031-573257	
14	BRAIDI CAROLLE G.	COMO	VIA ENNIO FERRARI, 32	333-7774274	
15	BURCHERI SARA	CASSINA RIZZARDI	VIA VIVALDI, 21	335-5448951	
16	CAPPELLETTI ANNA	CANTU'	VIALE ITALIA, 22/B	347-0016237	
17	CAPPELLETTI F.SCA	CAPIAGO INTIMIANO	VIA MIRASOLE	339-1029156	
18	CAPRANI CLAUDIA	S.FERMO DELLA BATTAGLIA	VIA FIGINO, 27/B	031-535085 / 339-3712784	
19	CASA MAURIZIO	NOVA MILANESE	VIA MAZZINI, 36	347-8605052	O. MILANO
20	CERA TERESA	CANTÙ	VIA CAVOUR, 27	347-9690038	
21	CERCHIELLO MANFR.	CADORAGO	VIA TOSCANINI, 3	031-885048 / 349-4308298	
22	CIPULLI MODESTO	COMO	VIA ST. PER LECCO,37	349-1438070	
23	CORENGIA PIERO	BREGNANO	VIA VOLTA, 10	0332-426062 / 329-5674475	
24	CORTI DANIELA	LONGONE AL SEGRINO	VIA EUPILIO, 43	031-640469	
25	CORTI ENRICA	COMO	VIA GRILLONI, 15	031-507593	
26	CRavera LUISA	LEZZENO	VIA PROVINCIALE	031-914533	
27	DADONE VIOLA	TURATE	VIA GARIBALDI, 50	02-9689392	
28	DANILOVA OLGA	LOCATE VARESI	VIA GIOFFO, 9	0331-837004	
29	DE PASQUALE MARIA	COMO	VIA BORGOVICO, 182	333-3441964	O. CROTONE
30	ELLI MASSIMILIANO	MARIANO COMENSE	VIA S.MARTINO, 50	338-7693823 / 031-748377	
31	GALATI GIORDANO MARIA	COMO	VIA MENTANA, 11	031-261387	
32	GAMBINO ROSARIA	ALBESE	VIA GATTO, 12	031-420027	
33	GENOVESE CARLETTO	COMO	VIA VIRGLIO, 1/26	031-505140	
34	GHIEMMETTI SONIA	GIRONICO	VIA VERDI, 1/C	031-441422	
35	GIANDOMENICO ERIKA	CARUGO	VIA PARINI, 6/4	339-2830617	
36	GIUSSANI EMANUELE	CABIATE	VIA S.MARTINO B., 40	347-7976796	
37	IANNONE GAETANO	COMO	VIA G.CESARE, 2/B	347-1651235 / 031-271215	
38	ISELLA ANNA	CAVALLASCA	VIA CAVOUR, 10	031-210171	
39	ISELLA MANUELA	VENIANO	VIA VIUGNE, 16	348-7654211	
40	LEPADATU CORINA	COMO	VIA OLGINATE, 6	335-63783	
41	LIGUORI DOMENICO	VENIANO	P.ZZA S. ANTONIO, 7	031-931466	
42	MANSI SAVINO	PONTELAMPRO	VIA FIUME, 3	338-8942439	
43	MARONI DANIELA	BINAGO	PIAZZA CAVOUR, 4	031-942449 / 339-2000974	
44	MAYYAS RIAD	ERBA	P.ZZA PADANIA, 12	031-641122	
45	MEROLA MASSIMO	COMO	VIA BIXIO, 51	031-572392 / 031-512496	
46	MILANA VITO	COMO	VIA MENTANA, 4	031-242235 / 347-4315944	
47	MOLTENI MARINA	COMO	VIA PETRARCA, 31	031-302197 / 328-6766215	
48	MUSOLINO ESPEDITO	ERBA	VIA LEOPARDI, 16	031-3338961	
49	ORLACCHIO GIUSEPPE	LIPOMO	VIA PROVINCIALE, 59	3337-268151 / 031-283053	
50	ORTELLI RAFFAELLA	MOLTRASIO	VIA BIANCHI, 40	349-4907045 / 031-290475	
51	OSSOLA MARIA	RODERO	VIA MILANO, 34	031-806682 / 348-4553166	

52	PALUMBO LOREDANA	BINAGO	VIA D. ALIGHIERI, 7	031-941966 / 347-8773319
53	PANZERA GIOVANNI	COMO	VIA SEGANTINI, 9	347-7538718
54	PLEBANI WALTER	CARBONATE	VIA ZANCHETTI, 20	0331-832489
55	PONTI MAURIZIO	ROVELLO PORRO	VIA DANTE, 61	02-96750523
56	PRESTIANNI CHRISTIAN	LOMAZZO	VIA FRIULI, 35	02-96779250
57	PRISCO CLEOFE	COMO	VIA QUASIMODO, 1	031-543328
58	PROKO ALKETA	CANTU'	VIA S.GIUSEPPE, 18	031-733429
59	RADICE ROSSELLA	COMO	VIA S.ABBONDIO, 11	339-5215622
60	RAMPOLDI ALESSANDRO	COMO	VIA VOLTA, 21	031-263302 / 347-4803952
61	RASHSEEN MUHSEEN	FIGINO SERENZA	VIA MEUCCI, 8	031-726380 / 349-2914972
62	RESTELLI LORENZO	COMO	VIA REZZONICO, 8	031-300908
63	RIZZI CONCETTA	COMO	VIA CASTELNUOVO, 1	347-9280271
64	RUMI CRISTINA	OLGIATE COMASCO	VIA CARDUCCI, 24A	031-944650 / 349-8333758
65	RUSSO ANTONIO	COMO	VIA REZZONICO, 36	347-3847165 O. MATERA
66	SALA DANIELA	MONTANO LUCINO	VIA MANZONI, 3	031-470817
67	SALA MASSIMILIANO	CASTELLANZA	VIA E.DANDOLO, 32	0331-501749 / 339-4228999
68	SAMPETRO BARBARA	LURAGO D'ERBA	VIA CAMERLATA, 1	031-696196 / 339-6461889
69	SAPORITI LUCIA	OLGIATE COMASCO	VIA FRATELLI BANDIERA, 18	340-7127569
70	SBARBARO PIETRO	COMO	VIA ARTARIA, 18	031-542313 / 339-7325431
71	SERVILI CHIARA	TURATE	P.ZZA VOLTA, 23	348-8807790
72	SEVESO ANNA	COMO	VIA BRIANTEA, 7	031-306593 / 349-0094039
73	STARNINI LAURA	COMO	VLE GENO, 8/A	347-2549446
74	TERZAGHI CLARA	COMO	VIA PIO XI <sup>o</sup> , 10	031-530800
75	TOLDI ANNA	CADORAGO	VIA ALFIERI, 2	031-904232
76	TROPINA EMANUELA	COMO	VIA DANTE, 94	339-4897455
77	VERGA ROBERTA	LOMAZZO	VIA M.GENEROSO	02-96370836 / 338-5658503
78	VITALYOS RUXANDRA	S. FERMO DELLA BATTAGLIA	VIA E. BIGNAMI, 19	031-211636
79	VOCASKOVA IVANA	CANTÙ	VIA CROTTO, 9	335-235938
80	ZAMATTO FEDERICA	GIRONICO	VIA CESARE BATTISTI, 8	335-7090814

## PEDIATRI

1	BRAIDI CAROLLE	COMO	VIA ENNIO FERRARI, 32	335-214829
2	FERRARI MICAELA	COMO	VIA ISONZO, 1	031-591814 / 347-2103346
3	FERRARINI ALESSANDRA	SAN FERMO B.	VIA STOPPA, 16	333-9292815
4	GUERINI GABRIELE	VENEGONO INFERIORE	VIA CALCINACCIO, 8	329-2166886
5	SIMONE FRANCESCA	COMO	VIA ANZANI, 40	335-7559400
6	VOCASKOVA IVANA	CANTÙ	VIA CROTTO, 9	335-235938

PER IL PROSSIMO BOLLETTINO SI RICHIEDE LA CONFERMA COMPILANDO IL MODULO SOTTORIPORTATO

Alla Direzione del Bollettino chiedo di segnalare sul prossimo numero del Bollettino la mia disponibilità per sostituire i colleghi di:

**MEDICINA GENERALE**

**PEDIATRIA**

(Barrare la casellina che interessa)

Cognome .....

Nome .....

Via .....

n. ....

CAP .....

Città .....

Tel. ....

E-mail: .....

Data .....

Pubblicazione del nominativo sul sito internet dell'Ordine

Sì

No

Il portale dell'Ordine dei Medici di Como

**WWW.Ordinemedici.como.it**

**POWER  
WEB**